

Newsletter n. 3 del 23 Gennaio 2019

1. SOCIETA' DI MUTUO SOCCORSO - Nuove modifiche al D.M. 6 marzo 2013 apportate dal D.M. 21 dicembre 2018 - Semplificazioni per l'iscrizione nel Registro delle imprese - Chiarimenti dal Ministero dello sviluppo economico

1) E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 16 del 19 gennaio 2019, il **Decreto del Ministero dello sviluppo economico 21 dicembre 2018**, recante "Ulteriori modifiche al decreto 6 marzo 2013 in materia di iscrizione delle società di mutuo soccorso nella sezione del registro delle imprese relativa alle imprese sociali e nella apposita sezione dell'albo delle società cooperative".

Ricordiamo che l'obbligo di iscrizione delle società di mutuo soccorso (SMS), di cui alla legge 15 aprile 1886, n. 3818, in una sezione speciale del Registro delle imprese, è stato disposto **dal comma 1, dell'art. 23 del D.L. n. 179 del 18 ottobre 2012**, convertito dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221.

I criteri e le modalità di iscrizione delle società di mutuo soccorso nella sezione del Registro delle imprese relativa alle imprese sociali e nella apposita sezione dell'albo delle società cooperative sono stati successivamente dettati con il **decreto del Ministero dello sviluppo economico del 6 marzo 2013**.

Tale decreto ha acquistato efficacia a decorrere **dal 20 maggio 2013**: a decorrere da tale data è pertanto scattato l'obbligo, per le Società di mutuo soccorso, di iscrizione:

- alla sezione del Registro delle imprese dedicata alle imprese sociali;
- alla terza sezione dell'Albo delle società cooperative.

Al decreto del 6 marzo 2013 sono state successivamente apportate modifiche:

a) con il **decreto del Ministero dello sviluppo economico del 10 ottobre 2017**, al fine di adeguarlo alle intervenute novità normative in materia di Terzo settore e di impresa sociale, nonché al fine di razionalizzare la procedura d'iscrizione nel Registro delle imprese dell'organo amministrativo delle società in questione prevista all'art. 2, comma 2, lettera b), del decreto 6 marzo 2013 medesimo;

b) con il **decreto del 21 dicembre 2018, in vigore dal 20 gennaio 2019**, al fine di adeguarlo in modo più omogeneo ai principi di semplificazione e razionalizzazione degli adempimenti pubblicitari che hanno ispirato il decreto 10 ottobre 2017.

2) Il Ministero dello Sviluppo economico, con la **circolare n. 3713/C del 18 gennaio 2019**, illustra le semplificazioni previste, a favore delle società di mutuo soccorso in sede di modifica dello statuto costitutivo, dal **D.M. 21 dicembre 2018**, che modifica il D.M. 6 marzo 2013, dopo le modifiche apportate dal D.M. del 10 ottobre 2017.

I due provvedimenti, quello del 10 ottobre del 2017 e quello del 21 dicembre 2018, provvedono ad alleggerire il peso burocratico e le formalità connesse nei riguardi del Registro delle imprese introducendo importanti novità che riassumiamo nei seguenti punti:

a) la pubblicità relativa alla **nomina dell'organo amministrativo** delle società di mutuo soccorso può essere effettuata procedendo alla comunicazione della semplice "**notizia della nomina**", attraverso la compilazione della apposita modulistica, **senza intervento del notaio**;

b) ugualmente, la pubblicità relativa alla **nomina dei componenti del comitato dei sindaci** della società di mutuo soccorso può essere effettuata procedendo alla comunicazione della semplice "**notizia della nomina**" attraverso la compilazione della apposita modulistica, **senza intervento del notaio**;

c) la pubblicità relativa alla **attribuzione della legale rappresentanza** della società di mutuo soccorso può essere effettuata procedendo alla comunicazione della semplice "**attribuzione della legale rappresentanza**", attraverso la compilazione della apposita modulistica, **senza intervento del notaio**;

d) infine, tra gli atti da iscrivere nell'apposita sezione del Registro delle imprese, alla lett. h) del comma 2, dell'art. 2 del D.M. 6 marzo 2013, viene precisata la formulazione della iscrizione della "cancellazione" in luogo dell' "Istanza di cancellazione".

LINK:

[Per un approfondimento dell'argomento e per scaricare il testo del nuovo decreto e della circolare ministeriale clicca qui.](#)

2. CANCELLAZIONE DAL REGISTRO IMPRESE - Chiarimenti dal Ministero dello sviluppo economico in merito all'obbligo di possesso ed iscrizione della PEC

Il Ministero dello sviluppo economico, con la **circolare n. 3712/C del 17 gennaio 2019**, ha reso nuovi chiarimenti sulla cancellazione dal Registro delle imprese di società ed imprese individuali, con particolare riguardo all'obbligo di possesso ed iscrizione della PEC.

Secondo la normativa vigente (comma 2, dell'art.5, del D.L. n.179/2012, convertito dalla L. n. 221/2012, per le imprese individuali; comma 6 bis, dell'art.16, del convertito dalla L. n. 35/2012, per le società) e secondo quanto espresso in due recenti pronunce dalla Corte di Cassazione, **ogni imprenditore, individuale o collettivo**, iscritto al Registro delle imprese è tenuto a dotarsi di indirizzo di posta elettronica certificata. Tale indirizzo costituisce l'indirizzo pubblico informatico che i predetti hanno l'onere di attivare, tenere operativo e rinnovare nel tempo sin dalla fase di iscrizione nel Registro delle imprese e finanche **per i dodici mesi successivi alla eventuale cancellazione** di esso.

Nella precedente **circolare n. 3664/C del 2 dicembre 2013**, lo stesso Ministero dello sviluppo economico, nel fornire chiarimenti in merito all'applicazione dell'art. 5, comma 2, del D.L. n. 179/2012, aveva chiarito che le imprese individuali hanno l'obbligo di iscrizione dell'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) al Registro delle imprese dal 2013, ma che tuttavia **tale obbligo non si applicava nel caso di imprese individuali che chiedono la cancellazione dal Registro delle imprese**, in quanto non più "attive".

La motivazione in base alla quale tale interpretazione era stata adottata risiede nel fatto che l'art. 5, comma 2 prevede che l'obbligo di iscrizione della PEC sia a carico delle imprese individuali "attive" escludendo, quindi, le imprese che hanno concluso il loro ciclo vitale e, conseguentemente, hanno avanzato istanza di iscrizione di cancellazione.

Si chiede ora di conoscere **se l'eccezione evidenziata debba essere confermata, non solo relativamente alle istanze di cancellazione presentate dalle imprese individuali, ma anche da quelle collettive.**

Il Ministero ricorda che, con riguardo alla presenza del requisito della attività dell'impresa ai fini dell'applicazione della sanzione, anche per le imprese costituite in forma collettiva, il legislatore parallelamente a quanto previsto per le individuali, ha previsto la sanzione della **sospensione dell'iscrizione** in caso di mancanza della comunicazione dell'indirizzo PEC (comma 6-bis). Tuttavia **non ha richiesto esplicitamente il requisito dell'attività della gestione della società.**

Pertanto – scrive il Ministero - adottando un'interpretazione letterale anche se l'oggetto dell'istanza è la richiesta di cancellazione dal Registro delle imprese in caso di mancata comunicazione dell'indirizzo PEC, **l'iscrizione dell'istanza deve essere sospesa.**

Nonostante l'ostacolo costituito dal fatto che la norma non specifica che l'obbligo di comunicare la PEC sussista solo nel caso di imprese attive, secondo il Ministero, in via teleologica, **"le conclusioni cui si è giunti per le imprese individuali e cioè che si procede in ogni caso all'iscrizione dell'istanza di cancellazione presentata da un'impresa individuale anche nel caso in cui l'impresa in questione non abbia comunicato l'indirizzo PEC, possano ritenersi estensibili anche alle società"**.

Si ritiene, infatti, che il requisito della vigenza dello stato di attività dovrebbe restare, anche per le società, un presupposto imprescindibile per l'applicazione della sanzione.

Negare l'iscrizione dell'istanza di cancellazione – scrive il Ministero – **"creerebbe una falsa rappresentazione dello stato reale di quelle imprese che, benché di fatto non più operative, continuerebbero a risultare, falsamente, attive, pur avendo manifestato la volontà di cancellarsi dal Registro delle imprese"**.

Concludendo, anche per motivi di omogeneità di adozione del criterio interpretativo, il Ministero ritiene sostenibile la necessità di **procedere in ogni caso all'iscrizione delle istanze di cancellazione dal Registro delle imprese sia per le imprese individuali che per quelle societarie anche in carenza dell'indirizzo PEC.**

Il Ministero precisa, infine, che in capo all'impresa grava la responsabilità della validità dell'indirizzo PEC comunicato per tutto il periodo in cui l'iscrizione permane, mentre alla Camera di commercio non spetta alcun compito di verifica ma è tenuta a provvedere tempestivamente all'iscrizione.

LINK:

[Per un approfondimento dell'argomento e per scaricare il testo della nuova circolare ministeriale clicca qui.](#)

3. REVISORI LEGALI - Versamento del contributo annuale 2019 entro il 31 gennaio

Con un avviso pubblicato sul proprio sito istituzionale, la Ragioneria Generale dello Stato (RGS) informa che l'importo del **contributo annuale di iscrizione all'Albo dei Revisori legali per l'anno 2019**, determinato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 5 dicembre 2016, è confermato ad **euro 26,85**, e dovrà essere versato in un'unica soluzione entro il **31 gennaio 2019**.

Il pagamento potrà essere effettuato **in uno dei seguenti modi**:

- utilizzando i servizi del sistema pagoPA@,
- tramite gli strumenti di pagamento elettronico resi disponibili dalla piattaforma,
- direttamente dal sito web della revisione legale (*Area riservata*),
- presso gli intermediari autorizzati.

La RGS informa inoltre che è in fase di distribuzione l'apposito **avviso di pagamento** che sarà recapitato alla casella di posta elettronica certificata (PEC) personale di ciascun iscritto risultante dal Registro dei revisori legali, ovvero a mezzo del servizio postale ordinario.

Per ulteriori informazioni sulle modalità di pagamento, è possibile visitare la sezione "*Contributi Annuali*".

Si ricorda, infine, l'obbligo di accreditamento all'Area riservata nella quale è possibile, tra l'altro, consultare lo stato dei pagamenti pregressi, scaricare copia dell'avviso di pagamento ed aggiornare i propri dati anagrafici e di contatto, incluso l'indirizzo di PEC che ciascun iscritto è tenuto a comunicare in attuazione dell'articolo 27, comma 2, del decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 135.

LINK:

[Per accedere al sito della RGS – Revisione legale clicca qui.](#)

4. METALLI PREZIOSI - Rinnovo del marchio di identificazione entro il 31 gennaio 2019

Entro il 31 gennaio 2019, le ditte assegnatarie del marchio di identificazione dei metalli preziosi, in regola con il rinnovo relativo all'anno 2018, dovranno provvedere al **rinnovo del marchio di identificazione** per l'anno 2019.

Per effettuare il rinnovo, è sufficiente eseguire, a seconda dei casi, il pagamento dei seguenti importi:

- 1. euro 32,00:** aziende artigiane iscritte all'Albo delle imprese artigiane;
- 2. euro 32,00:** laboratori annessi ad aziende aventi prevalente attività commerciale, banchi metalli preziosi e importatori;
- 3. euro 129,00:** aziende industriali con meno di 100 dipendenti;
- 4. euro 258,00:** aziende industriali con più di 100 dipendenti.

Le imprese di cui ai punti 3) e 4) dovranno presentare, direttamente all'Ufficio preposto o tramite Fax o tramite Posta Elettronica Certificata (PEC), l'**autocertificazione sul numero dei dipendenti occupati** al 31 dicembre 2018, con allegata copia di un valido documento d'identità.

Il versamento dovrà essere effettuato o sui bollettini di conto corrente postale appositamente predisposti da ogni singola Camera di Commercio o mediante bonifico bancario.

Anche le **imprese dotate di marchio laser** dovranno rinnovare – entro il 31 gennaio di ogni anno - i **Token USB**, seguendo le seguenti indicazioni:

1. versare il diritto di segreteria previsto per il mantenimento della tecnologia laser in favore della Camera di Commercio competente per territorio (nota ministeriale del 23 marzo 2016, Prot. 82934);
2. inviare alla Camera di Commercio stessa la ricevuta del versamento;
3. collegarsi al sito marchilaser.camcom.it e seguire la procedura on-line per il rinnovo dei Token USB in dotazione all'impresa.

Ricordiamo che, qualora il pagamento non venga effettuato entro l'anno di riferimento, la Camera di Commercio procede alla **revoca del marchio di identificazione** e alla **cancellazione dell'impresa dal Registro degli assegnatari dei marchi di identificazione**, dandone comunicazione al Questore.

Consultare la Camera di Commercio di competenza per le eventuali modalità di versamento anche tramite bonifico bancario.

LINK:

[Per un approfondimento sull'argomento clicca qui.](#)

LINK:

[Per accedere al sito dedicato e procedere al rinnovo del Token USB clicca qui.](#)

5. REGISTRO DELLE OPPOSIZIONI - Pubblicato il regolamento che apporta modifiche al D.P.R. n. 178 del 2010 - Estensione anche al telemarketing via posta cartacea - Stop alla pubblicità via posta

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 16 del 19 gennaio 2019. Il **Decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 2018, n. 149**, recante "**Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178, in materia di registro pubblico delle opposizioni, con riguardo all'impiego della posta cartacea**".

La previsione di una modifica al D.P.R. n. 178/2010, che ha sancito l'istituzione del Registro pubblico delle opposizioni, è stata disposta dal comma 54, dell'articolo 1, della Legge 4 agosto 2017, n. 124 (recante "**Legge annuale per il mercato e la concorrenza**"); ciò al fine di **consentire l'applicazione della disciplina in essere** - che risultava riferirsi al solo uso della numerazione telefonica degli abbonati con finalità commerciali - **anche alle ipotesi di impiego della posta cartacea alle medesime finalità**, dando così attuazione all'articolo 130, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 196 del 2003 (*Codice in materia di protezione dei dati personali*).

Da tener presente che il testo dell'articolo 130, comma 3-bis del D.Lgs. n. 196 del 2003, non si riferiva, nella sua versione originaria, all'invio di posta cartacea con finalità commerciali, ma soltanto alle attività promozionali per mezzo di comunicazioni telefoniche.

L'estensione della disciplina alla fattispecie di invio di posta cartacea è dovuta all'articolo 6, comma 2, lettera a), n. 6, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106. Ora, essendo tale disposizione di legge successiva all'emanazione del regolamento di cui al D.P.R. n. 178 del 2010, si è reso necessario provvedere ad aggiornare i contenuti del D.P.R. n. 178/2010, al fine di consentire il concreto esercizio dei diritti di cui al Codice in materia di protezione dei dati personali.

Ricordiamo che nel **Registro pubblico delle opposizioni**, istituito presso il Ministero dello sviluppo economico dal D.P.R. n. 178/2010 e operante dal 2011, potevano essere iscritte, coerentemente a quanto previsto dall'articolo 130, comma 3-bis, **esclusivamente le numerazioni inserite nei pubblici elenchi**, restando pertanto escluse tutte le utenze mobili e quelle fisse non iscritte in tali elenchi.

Con la legge n. 5 del 2018, in vigore dal 4 febbraio 2018, la possibilità di iscrizione in tale Registro è stata successivamente estesa a **tutte le utenze telefoniche, fisse e mobili**, indipendentemente dalla presenza del numero telefonico in elenchi pubblici.

Ora, con questo nuovo decreto, la possibilità di iscrizione viene ulteriormente estesa anche al **marketing via posta cartacea** per gli indirizzi presenti negli elenchi telefonici pubblici.

In sostanza, **anche per la ricezione di pubblicità cartacea sarà possibile "opporsi"**, iscrivendo nell'apposito Registro l'indirizzo presente nell'elenco telefonico.

Pertanto, le **operazioni di telemarketing via posta e altre comunicazioni commerciali cartacee** non potranno avvenire nei confronti di **coloro i cui indirizzi siano stati iscritti nel Registro pubblico delle opposizioni**.

L'obiettivo ultimo è quello di garantire e proteggere il trattamento dei dati personali dei singoli contraenti abbonati che, appunto, si oppongono, all'utilizzo del proprio numero telefonico per vendite e promozioni a fini commerciali.

Gli operatori dovranno, all'uopo, consultare preventivamente il registro e depennare gli indirizzi ivi iscritti. Queste le **principali modifiche** al D.P.R. n. 178/2010 introdotte dall'articolo 1, comma 1, del D.P.R. n. 149/2018:

1) la sostituzione del titolo del regolamento approvato con D.P.R. n. 178 del 2010 da "*Regolamento recante istituzione e gestione del registro pubblico degli abbonati che si oppongono all'utilizzo del proprio numero telefonico per vendite o promozioni commerciali*" in "**Regolamento recante istituzione e gestione del registro pubblico dei contraenti che si oppongono all'utilizzo dei propri dati personali e del proprio numero telefonico per vendite o promozioni commerciali**"(lett. a)).

2) all'articolo 1, comma 1, lettera c), che contiene la definizione di "*operatore*", **si aggiunge il riferimento alla posta cartacea**, estendendo quindi l'applicazione delle disposizioni in tema di registro delle opposizioni anche agli operatori che effettuano il trattamento dei dati per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale con il mezzo della posta cartacea, oltre che mediante l'impiego del telefono. (art. 1, comma 1, lett. b), n. 1).

3) All'articolo 3, comma 2, che prevede l'istituzione del registro delle opposizioni, sono introdotte due modifiche. La prima è volta ad estendere anche ai dati personali di cui all'articolo 129, comma 1, del codice in materia di protezione dei dati personali, (in particolare quindi anche agli indirizzi postali dei contraenti) **il diritto di opposizione** al trattamento previsto a seguito dell'iscrizione nel registro medesimo. La seconda modifica prevede **l'estensione anche alla posta cartacea** delle modalità di trattamento dei dati per i quali, mediante l'iscrizione del registro, si prevede l'opposizione all'utilizzo per le finalità di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale (art. 1. Comma 1, lett. d)).

4) Per consentire una gestione del servizio il più possibile automatizzata, con una modifica all'art. 7, comma 1, lett. c) del D.P.R. n. 178/2010, viene disposta l'**eliminazione della modalità di iscrizione tramite fax**, mantenendo quelle tramite web, telefono, e-mail e tramite posta raccomandata quale mezzo residuale.

5) Recependo una raccomandazione del Garante per la protezione dei dati personali viene sostituito il termine "abbonato", ovunque ricorra col termine "contraente" (art. 1, comma 2).

6) Il decreto termina sottolineando che l'utilizzo degli indirizzi dei soggetti contenuti negli elenchi pubblici, da parte di coloro che effettuano vendite o promozioni commerciali tramite posta cartacea, «è **possibile solo decorso il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente decreto**» (art. 1, comma 4).

LINK:

[Per un approfondimento dell'argomento e per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

6. LIBERA CIRCOLAZIONE DEI DOCUMENTI PUBBLICI - Dal prossimo 16 febbraio in Europa stop alla legalizzazione e all'apostille

Dopo la semplificazione introdotta dal legislatore europeo in materia di **successioni** con il Regolamento UE n. 650/2012 del 4 luglio 2012 (in vigore dal 17 agosto 2015), arriva ora la **semplificazione nella circolazione dei documenti pubblici** riguardante l'**abolizione della legalizzazione di atti pubblici stranieri**.

Publicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L. 200/1 del 26 luglio 2016, il **prossimo 16 febbraio** entrerà. Infatti, in vigore il **Regolamento (UE) 2016/1191 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 luglio 2016**, che promuove la libera circolazione dei cittadini semplificando i requisiti per la presentazione di alcuni documenti pubblici nell'Unione europea e che modifica il regolamento (UE) n. 1024/2012.

Il regolamento in questione:

a) **abolisce la necessità di legalizzare i documenti pubblici**, quali: certificati, estratti, copie integrali di atti di stato civile, nulla osta al matrimonio e certificati di capacità matrimoniale, allo scopo di **ridurre la burocrazia e i costi per i cittadini** che presentano alle autorità di un Paese dell'Unione europea un documento pubblico emesso dalle autorità di un altro Paese dell'UE;

b) **abolisce l'obbligo dell'apostille e semplifica le formalità riguardanti le copie autentiche e le traduzioni**;

c) **istituisce moduli standard multilingue** per superare le barriere linguistiche e agevolare la circolazione di documenti pubblici tra gli Stati membri concernenti: la nascita, l'esistenza in vita, il decesso, il matrimonio (compresi la capacità di contrarre matrimonio e lo stato civile), l'unione registrata, il domicilio e/o la residenza, l'assenza di precedenti penali.

Il regolamento 2016/1191 si applica ai **documenti pubblici rilasciati dalle autorità di uno Stato membro**, in base alla propria legislazione nazionale, **che devono essere presentati alle autorità di un altro Stato membro** e il cui obiettivo principale è accertare uno o più dei seguenti fatti:

nascita; decesso; nome; matrimonio, compresi la capacità di contrarre matrimonio e lo stato civile; divorzio, separazione personale o annullamento del matrimonio; unione registrata, compresi la capacità di sottoscrivere un'unione registrata e lo stato di unione registrata; scioglimento di un'unione registrata, separazione personale o annullamento di un'unione registrata; filiazione, compresa l'adozione; domicilio e/o residenza; cittadinanza; assenza di precedenti penali; diritto di votare e di candidarsi alle elezioni comunali e alle elezioni del Parlamento europeo.

Per "documenti pubblici", secondo quanto stabilito all'art. 3, del regolamento, si intende:

"a) i **documenti emanati da un'autorità o da un funzionario appartenente ad una delle giurisdizioni di uno Stato membro**, ivi compresi quelli emanati dal pubblico ministero, da un cancelliere o da un ufficiale giudiziario;

b) i **documenti amministrativi**;

c) gli **atti notarili**;

d) le **dichiarazioni ufficiali** come le annotazioni di registrazioni, visti per la data certa e autenticazioni di firme, apposte su una scrittura privata;

e) i **documenti redatti da agenti diplomatici o consolari** di uno Stato membro che agiscono nell'esercizio delle loro funzioni nel territorio di qualsiasi Stato, ove tali documenti debbano essere presentati sul territorio di un altro Stato membro o agli agenti diplomatici o consolari di un altro Stato membro che agiscono nel territorio di un paese terzo.

Per «**copia autentica**» si intende «una copia di un documento pubblico originale firmata e certificata come riproduzione esatta e completa di tale documento pubblico originale da un'autorità legittimata a tal fine ai sensi del diritto nazionale e dello stesso Stato membro che ha inizialmente rilasciato il documento pubblico».

Per effetto della nuova misura - a decorrere dal **16 febbraio 2019**:

- i documenti pubblici rilasciati in uno Stato membro dell'Unione **dovranno essere accettati come autentici in un altro Stato membro senza necessità di legalizzazione**,

- nei settori interessati dal regolamento, quando un cittadino presenta alle autorità di un paese dell'UE un documento pubblico emesso dalle autorità di un altro paese dell'UE, le autorità riceventi **non possono esigere che il documento rechi il timbro apostille** (il timbro apostille, introdotta dalla Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961, serve a dimostrare l'autenticità di un documento pubblico emesso in un paese straniero);

- **viene meno l'obbligo di fornire**, in tutti i casi, **una copia autenticata e una traduzione asseverata dei documenti pubblici**, potendo essere utilizzato un **modulo standard multilingue** da presentare come ausilio alla traduzione, allegato al documento pubblico **per evitare l'obbligo di traduzione**.

I Paesi dell'UE possono richiedere la presentazione del documento pubblico originale o di una copia autentica, **ma non di entrambi contemporaneamente**. Se un paese dell'UE accetta la presentazione di una copia autentica al posto del documento originale, deve accettare una copia autentica fatta in un altro paese dell'UE.

Il paese dell'UE in cui viene presentato il documento pubblico **non può esigere la traduzione** se il documento pubblico è in una delle lingue ufficiali del paese dell'UE o in una lingua non ufficiale accettata dal paese dell'UE.

Inoltre, la traduzione non può essere richiesta se l'atto pubblico è accompagnato da un modulo standard multilingue, a patto che l'autorità alla quale viene presentato il documento pubblico ritenga che le informazioni contenute nel modulo siano sufficienti per il trattamento del documento.

Il presente regolamento **non si applica**:

a) ai documenti pubblici rilasciati dalle autorità di un paese terzo;

b) alle copie autentiche dei documenti di cui alla lettera a), prodotte dalle autorità di uno Stato membro.

c) al riconoscimento in uno Stato membro degli effetti giuridici relativi al contenuto dei documenti pubblici rilasciati dalle autorità di un altro Stato membro.

Il regolamento **riguarda solo l'autenticità del documento pubblico e non il riconoscimento dei suoi contenuti o effetti**.

LINK:

[Per scaricare il testo del Regolamento 2016/1191 clicca qui.](#)

7. APPALTI PUBBLICI - Dal 18 aprile 2019 al via la fatturazione elettronica con standard europeo ENI16931

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 14 del 17 gennaio 2019, il **Decreto legislativo 27 dicembre 2018, n. 148**, recante "*Attuazione della direttiva (UE) 2014/55 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014, relativa alla fatturazione elettronica negli appalti pubblici*".

Con la pubblicazione di tale decreto si completa finalmente in Italia il quadro di riferimento legislativo relativo allo **standard di fattura elettronica europea EN19931** che, nell'ambito di esecuzione dei contratti riferiti ad appalti pubblici, obbliga le Pubbliche Amministrazioni e gli altri enti aggiudicatari a ricevere fatture elettroniche emesse in conformità al predetto standard.

Il decreto **recepisce in Italia l'obbligo di ricevere le fatture elettroniche conformi allo standard europeo di fattura elettronica EN16931**, in attuazione della **direttiva (UE) 2014/55 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014**, relativa alla **fatturazione elettronica negli appalti pubblici**.

Il decreto **entra in vigore il 1° febbraio 2019**, ma bisognerà attendere la data del **18 aprile 2019** per avere il Sistema di Interscambio operativo nella ricezione e consegna delle fatture elettroniche in formato europeo. A partire da tale data **entrerà in vigore l'obbligo di ricevere le fatture elettroniche redatte secondo la norma UNI EN 16931-1:2017**. Questo perché la stessa direttiva (UE) 2014/55 prevedeva che il nuovo standard di fattura elettronica entrasse in vigore dopo 18 mesi dalla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (n. L 266), avvenuta il 17 ottobre 2017.

L'avvio del 18 aprile 2019 riguarderà:

- **le amministrazioni aggiudicatrici**,

- **gli enti aggiudicatori** indicati all'articolo 1 del decreto legislativo 50/2016 e

- **le amministrazioni pubbliche** individuate nell'articolo 1, comma 2 della legge 196/2009.

A partire **dal 18 aprile 2019** tali soggetti dovranno adempiere all'obbligo di ricezione ed elaborazione delle fatture elettroniche conformi allo **standard europeo sulla fatturazione elettronica** nell'ambito degli appalti pubblici.

Le disposizioni del decreto **non trovano applicazione** sulle fatture elettroniche emesse in esecuzione di contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture **nei settori della difesa e sicurezza**, in attuazione della direttiva n. 2009/81/CE del 13 luglio 2009.

Per le altre amministrazioni aggiudicatrici che non sono autorità governative centrali, l'entrata in vigore dell'obbligo di ricevere fatture elettroniche nel formato europeo **scatterà un anno dopo, il 18 aprile 2020**.

Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del decreto, sarà istituito presso l'Agenzia per l'Italia Digitale un **tavolo tecnico permanente per la fatturazione elettronica**, che avrà il compito di aggiornare le regole tecniche e delle modalità applicative, di valutare gli impatti per la pubblica amministrazione e di quelli riflessi per gli operatori economici e di raccordare le iniziative legislative ed applicative in materia di fatturazione e appalti elettronici.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo della direttiva 2014/55/UE clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo della direttiva 2009/81/CE clicca qui.](#)

LINK:

[Per accedere al sito dell'Ente Italiano di Normazione \(ENI\) clicca qui.](#)

8. NOLEGGIO CON CONDUCENTE - Illegittimo il divieto regionale di utilizzo dei veicoli "datati" - Sentenza della Corte Costituzionale

Con la **sentenza n. 5 dell' 11 gennaio 2019**, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'**illegittimità costituzionale dell'art. 12, commi 1 e 2, della legge della Regione Piemonte 26 giugno 2006, n. 22**, per contrasto con l'art. 117, comma 2, lett. e), Cost., nella parte in cui, in materia di requisiti di età dei veicoli adibiti ad attività di noleggio di autobus con conducente, al fine di tutelare la sicurezza degli utenti e dei lavoratori, **vietano alle imprese autorizzate l'utilizzo di veicoli di età superiore a quindici anni qualora essi abbiano raggiunto una percorrenza di un milione di chilometri**, con conseguente cancellazione dagli elenchi e con la disposizione della sospensione dell'autorizzazione ove non siano forniti i relativi dati o siano forniti dati non veritieri, poiché tali previsioni **incidono negativamente sul livello di tutela della concorrenza fissato dalla legge statale, eccedendo l'ambito costituzionalmente definito della potestà legislativa regionale**.

Il trasporto di viaggiatori mediante noleggio di autoveicolo con conducente (NCC) costituisce un «autoservizio pubblico non di linea», ai sensi dell'art. 1 della legge 15 gennaio 1992, n. 21 (*Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea*).

Prima della riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione, esso rientrava nella competenza regionale concorrente in materia di «tranvie e linee automobilistiche di interesse regionale», che comprendeva «i servizi pubblici di trasporto di persone e merci» (art. 84 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616).

Gli artt. 4 e 5 della legge n. 21 del 1992, che indicavano gli oggetti delle competenze regionali e comunali, **non comprendevano i requisiti di sicurezza dei veicoli**. Questi ultimi rientravano infatti nella competenza esclusiva statale.

La **sicurezza degli impianti, dei veicoli e dei natanti**, essendo connessa alla protezione dell'interesse generale dell'incolumità dei cittadini, che esige uniformità di parametri di valutazione per tutto il territorio nazionale, **è di competenza dello Stato**.

Alle regioni spettano le competenze, che si riferiscono alla **regolarità e alle diverse modalità di svolgimento delle tramvie e delle linee automobilistiche**, cioè sostanzialmente alla gestione del servizio, in quanto si tratta di profili tipicamente inerenti al rapporto tra concedente e concessionario,

Dopo la riforma del Titolo V, mentre la materia del servizio pubblico di trasporto, di linea e non di linea, è transitata nell'ambito della competenza regionale residuale, **la materia della sicurezza della circolazione e dei veicoli è rimasta di competenza esclusiva statale**.

La normativa statale dedicata al **noleggio di autobus con conducente**, adottata con la legge n. 218 del 2003, è peraltro rivolta anche a tutelare la concorrenza nell'attività di NCC (art. 1, commi 1 e 2), allo scopo di garantire in particolare «**la trasparenza del mercato, la concorrenza, la libertà di accesso delle imprese al mercato, nonché il libero esercizio dell'attività in riferimento alla libera circolazione delle persone**», oltre che «**la sicurezza dei viaggiatori trasportati, l'omogeneità dei requisiti professionali, la tutela delle condizioni di lavoro**» (art. 1, comma 4).

Quanto alla sicurezza, la legge n. 218 del 2003 si occupa dei requisiti soggettivi per lo svolgimento dell'attività, dell'autorizzazione richiesta, dei controlli, delle sanzioni, mentre, in relazione ai requisiti "oggettivi" dei veicoli, l'art. 2 si limita a prescrivere che le imprese esercenti servizi di noleggio di autobus con conducente (**utilizzino «autobus rispondenti alle caratteristiche tecniche di esercizio, dei quali**

hanno la disponibilità» comma 1), rinviando implicitamente al complesso della normativa statale in materia di requisiti tecnici dei veicoli.

La legge n. 218 del 2003 – scrive la Corte - costituisce dunque esercizio delle competenze esclusive statali in materia di tutela della concorrenza e **concilia i due interessi**, potenzialmente confliggenti, al **libero esercizio dell'attività di NCC e alla sicurezza del trasporto**.

La sintesi fra questi interessi viene definita in una disciplina uniforme in materia di sicurezza, finalizzata a garantire condizioni omogenee di mercato e l'assenza di distorsioni della concorrenza su base territoriale.

Secondo la Corte, gli articoli 1 e 4 della legge n. 218 del 2003 devono essere intesi nel senso che, essendosi assunto il legislatore statale il compito di **conciliare la libertà di iniziativa economica con l'esigenza di sicurezza dei viaggiatori** (art. 1), le **regioni** sono abilitate a regolare gli oggetti indicati dalla stessa legge statale (art. 4) e, in generale, la gestione del servizio, **ma non possono introdurre, a carico delle imprese di trasporto aventi sede nel territorio regionale, limiti che, lungi dal rispettare i criteri di tutela della libertà di concorrenza fissati nella legge statale** (art. 4, comma 1), penalizzerebbero gli operatori "interni", data l'assenza di delimitazioni territoriali delle autorizzazioni rilasciate nelle altre regioni (art. 5, comma 3).

Di conseguenza deve essere dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 12, commi 1 e 2, della legge reg. Piemonte n. 22 del 2006, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost.

LINK:

[Per scaricare il testo della sentenza n. 5/2019 clicca qui.](#)

9. TAX CREDIT PROGRAMMAZIONE 2018 - Disponibili i moduli per la presentazione delle domande

Il Ministero per i beni e le attività culturali, Direzione Generale Cinema, con un comunicato stampa del 17 gennaio 2019, ha reso noto di aver messo a disposizione la **modulistica per usufruire del credito d'imposta noto come "tax credit" relativo alla programmazione effettuata nel 2018**.

Da tener presente che la modulistica per la presentazione delle domande relative al credito di imposta per il potenziamento dell'offerta cinematografica ("**Tax credit programmazione 2018**") di cui agli articoli 15 e seguenti del D.M. 15 marzo 2018 è differente a seconda del momento in cui si presenta la domanda e precisamente. Pertanto le richieste potranno essere inviate:

- attraverso la modulistica denominata "**periodo gennaio**" attualmente disponibile su DGCOL (Direzione Generale Cinema On Line) - Le domande potranno essere presentate **fino al 28 gennaio 2019**;

- attraverso una modulistica apposita, denominata "**recupero 2018**" che sarà attivata successivamente sulla piattaforma DGCOL - Lele domande potranno essere presentate **dal 4 febbraio al 25 marzo 2019**.

Disciplinato dall'articolo 18 della legge n. 220 del 14 novembre 2016 (*Disciplina del cinema e dell'audiovisivo*), il credito d'imposta per il **potenziamento dell'offerta cinematografica** (Tax credit programmazione) è una delle misure volte a promuovere nuovi strumenti di sostegno a favore del cinema e dell'audiovisivo.

Agli esercenti sale cinematografiche è riconosciuto un credito d'imposta commisurato ad un'aliquota massima del 20 per cento sugli introiti derivanti dalla programmazione di opere audiovisive, con particolare riferimento alle opere italiane ed europee, anche con caratteristiche di documentario, effettuata nelle rispettive sale cinematografiche.

LINK:

[Per accedere al sito del Ministero clicca qui.](#)

LINK:

[Per accedere allo Sportello telematico on line per le domande di contributo clicca qui.](#)

10. L. N. 145/2018 - La LEGGE DI BILANCIO 2019 sulla Gazzetta Ufficiale - In vigore dal 1° gennaio 2019

E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 2017 (Supplemento Ordinario n. 62), la **legge 30 dicembre 2018, n. 145**, recante "**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021**". (Legge di Bilancio 2019).

La legge di bilancio - **in vigore dal 1° gennaio 2019** - si compone di **19 articoli**. La prima sezione è contenuta interamente all'**articolo 1, composto di 1143 commi**. La seconda sezione, recante l'approvazione degli stati di previsione e la clausola di entrata in vigore, è contenuta agli articoli dal 2 al 19.

Proponiamo, di seguito, altri approfondimenti sulle **novità** introdotte.

LINK:

[Per un approfondimento sui contenuti e per scaricare il testo della legge di bilancio 2019 clicca qui.](#)

10.1. L. N. 145/2018 - La LEGGE DI BILANCIO 2019 - CONSULENTI FINANZIARI - Iscrizione all'Albo unico - Deroga a favore delle attività già avviate

Le disposizioni dettate al **comma 237, dell'art. 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145** (Legge di bilancio 2019) prevede una deroga che riguarda i **consulenti finanziari in attesa dell'iscrizione nel nuovo Albo unico**.

I consulenti finanziari indipendenti e le società di consulenza finanziaria, che operano alla data del 31 ottobre 2007 e che hanno chiesto - entro il 30 novembre 2018 - di iscriversi al nuovo Albo unico dei consulenti finanziari, possono continuare a prestare assistenza verso i propri clienti in attesa dell'ammissione da parte dell'Organismo Consulenti Finanziari.

Ricordiamo che l'art. 10, comma 5, del decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129 (*che dà attuazione alla direttiva 2014/65/UE, relativa ai mercati degli strumenti finanziari*) stabiliva che **fino dalla data di avvio di operatività dell'Albo unico dei consulenti finanziari**, *"la riserva di attività di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 non pregiudica la possibilità per i soggetti che, alla data del 31 ottobre 2007, prestano la consulenza in materia di investimenti, di continuare a svolgere il servizio di cui all'articolo 1, comma 5, lettera f), del citato decreto legislativo, senza detenere somme di denaro o strumenti finanziari di pertinenza dei clienti"*.

La data di avvio dell'operatività dell'Albo unico dei consulenti finanziari e dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari, è stata fissata, con delibera della CONSOB n. 20704 del 15 novembre 2018 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 273 del 23 novembre 2018), per il **1° dicembre 2018**.

Il comma 237 della legge di bilancio 2019 ha modificato il citato comma 5, dell'art. 10, prevedendo una deroga temporalmente limitata di **"non oltre 180 giorni dalla data di presentazione della domanda di iscrizione, qualora questa sia stata presentata entro il 30 novembre 2018, o la data di decisione dell'Organismo sulla stessa domanda"**,

Pertanto, i **consulenti finanziari** indipendenti e le **società di consulenza** già operanti alla data del 31 ottobre 2007 potranno continuare ad **operare in deroga** anche in pendenza dell'iscrizione all'**Albo Unico dei consulenti**, purché abbiano presentato regolare istanza di iscrizione entro i termini fissati al 30 novembre 2018.

LINK:

[Per un approfondimento dell'argomento clicca qui.](#)

10.2. L. N. 145/2018 - La LEGGE DI BILANCIO 2019 - Bonus occupazionale per giovani eccellenze

Le disposizioni dettate ai **commi dal 706 al 717, dell'art. 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145** (Legge di bilancio 2019) prevedono l'istituzione di un nuovo incentivo definito **"Bonus occupazionale per giovani eccellenze"**.

Ai datori di lavoro privati che, **a decorrere dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019**, assumono con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato **giovani laureati o in possesso di un dottorato di ricerca**, viene riconosciuto un incentivo sotto forma di **esonero dal versamento dei contributi previdenziali** a carico del datore di lavoro - con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL - per un **periodo massimo di 12 mesi** dalla data di assunzione, nel limite massimo di **8.000 euro per ogni assunzione effettuata** (comma 706)

Il beneficio, in dettaglio, è previsto a favore dei **datori di lavoro privati** che effettuano - **dal 1° gennaio al 31 dicembre 2019 - assunzioni a tempo indeterminato** di lavoratori in possesso dei seguenti requisiti:

a) possesso della **laurea magistrale**, ottenuta nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2018 e il 30 giugno 2019 con la votazione di 110 e lode e con una media ponderata di almeno **108/110**, entro la durata legale del corso di studi e prima del compimento del **trentesimo anno di età**, in università statali o non statali legalmente riconosciute;

b) possesso di un **dottorato di ricerca**, ottenuto nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2018 e il 30 giugno 2019 e prima del compimento del **trentaquattresimo anno di età**, in università statali o non statali legalmente riconosciute (comma 707).

Si tratta di un **duplice requisito temporale**: il primo relativo al periodo in cui l'assunzione deve essere effettuata (dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019); il secondo che riguarda quello relativo al conseguimento del titolo richiesto (dal 1° gennaio 2018 al 30 giugno 2019).

A tali condizioni si aggiunge anche quello **anagrafico**: il titolo di studio deve essere stato conseguito prima del compimento dei **30 anni** per i laureati magistrali, **34 anni** in caso di possesso del dottorato di ricerca.

Lo sgravio spetta per i **contratti di lavoro a tempo indeterminato** anche a tempo parziale. In questa ipotesi, il massimale annuo di **8 mila euro** deve essere proporzionalmente ridotto (comma 708).

L'agevolazione si applica anche agli **accordi di trasformazione** di rapporti di lavoro a termine in contratti a tempo indeterminato intervenuti sempre nel corso del 2019 e fermo restando il possesso dei requisiti generali alla data della trasformazione (comma 709).

Si potrebbe portare come esempio il caso di un giovane che, non ancora in possesso del titolo di studio richiesto al momento dell'assunzione, lo venisse a conseguire successivamente entro il 31 luglio 2019. In questo caso la trasformazione del contratto a termine in contratto a tempo indeterminato consentirà di fruire dell'agevolazione.

L'agevolazione **non spetta** ai datori di lavoro privati che, nei dodici mesi precedenti all'assunzione, abbiano proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi nelle stesse unità produttive in cui si intende procedere alle assunzioni o trasformazioni agevolate (comma 710).

E' altresì prevista un'**ipotesi di decadenza** qualora il datore di lavoro proceda al licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto con il bonus occupazionale giovani eccellenze o di un lavoratore impiegato nella stessa unità produttiva e inquadrato con la medesima qualifica del lavoratore assunto con la predetta agevolazione.

L'ipotesi di decadenza opera qualora il licenziamento venga effettuato nei ventiquattro mesi successivi all'assunzione agevolata e determina la revoca dell'agevolazione nonché il recupero dello sgravio già fruito precedentemente (comma 711).

Qualora il giovane venga assunto con le agevolazioni ma lo sgravio non sia stato fruito interamente, una eventuale assunzione da parte di un successivo datore di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2019 potrà consentire la fruizione per il periodo residuo utile (comma 712).

Sostanzialmente, **le diverse assunzioni agevolate non potranno superare i 12 mesi complessivi di sgravio per ogni lavoratore** destinatario dell'incentivo.

L'agevolazione è **cumulabile con altri incentivi all'assunzione**, di natura economica o contributiva, previsti dalla disciplina nazionale e regionale (comma 713) ed è fruibile nel rispetto delle norme dell'Unione europea in materia di aiuti "*de minimis*" (comma 716).

La **fruizione dello sgravio** è subordinata alla pubblicazione di una **apposita circolare INPS** nella quale saranno stabilite le modalità di fruizione dell'esonero (comma 714).

Occorre tenere conto che le risorse per il finanziamento dell'incentivo sono poste a carico - nel limite di 50 milioni di euro per l'anno 2019 e di 20 milioni di euro per l'anno 2020 - del programma operativo nazionale «**Sistemi di politiche attive per l'occupazione**».

A tal fine, è previsto che l'**Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL)** dovrà provvedere a rendere tempestivamente disponibili le predette risorse al fine di determinare la data di effettivo avvio delle agevolazioni.

E' peraltro previsto che le **Regioni**, nell'ambito delle proprie competenze, possono integrare le risorse per il finanziamento dell'incentivo, nel limite delle disponibilità dei propri bilanci allo scopo finalizzate (comma 717).

LINK:

[Per un approfondimento sui contenuti e per scaricare il testo della legge di bilancio 2019 clicca qui.](#)

10.3. L. N. 145/2018 - LEGGE DI BILANCIO 2019 - TAX CREDIT EDICOLE - Previste agevolazioni sotto forma di credito d'imposta parametrato agli importi pagati quali IMU, TASI e TARI

Le disposizioni dettate ai **commi da 806 a 809, dell'art. 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145** (Legge di bilancio 2019) prevedono un **credito d'imposta per le attività commerciali che esercitano esclusivamente la vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici**.

L'agevolazione è **limitata agli anni 2019 e 2020** ed è parametrata sugli importi pagati a titolo di **IMU, TASI, COSAP e TARI**, nonché su altre eventuali **spese di locazione** o ad altre spese individuate con successivo decreto.

1) Chi può beneficiare dell'agevolazione fiscale?

I commi in commento introducono un'**agevolazione fiscale per le edicole e gli altri rivenditori al dettaglio, che svolgono esclusivamente vendita di quotidiani, riviste e periodici**.

La norma prevede espressamente che l'agevolazione si estende anche a quegli esercizi i quali – pur non esclusivamente dedicati alla vendita dei giornali – siano però **gli unici punti vendita nel comune considerato**, come identificati dall'art. 2, comma 3, del decreto legislativo n. 170 del 2001, e precisamente:

a) le **rivendite di generi di monopolio**;

b) le **rivendite di carburanti** e di oli minerali;

c) i **bar**, inclusi gli esercizi posti nelle aree di servizio delle autostrade e nell'interno di stazioni ferroviarie, aeroportuali e marittime, ed esclusi altri punti di ristoro, ristoranti, rosticcerie e trattorie;

d) le **strutture di vendita medie e grandi**, nonché i **centri commerciali** (di cui all'articolo 4, comma 1, lettere e), f) e g), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114), con un limite minimo di superficie di vendita pari a metri quadrati 700;

e) gli esercizi adibiti prevalentemente alla **vendita di libri** e prodotti equiparati, con un limite minimo di superficie di metri quadrati 120;

f) gli esercizi a prevalente specializzazione di vendita, con esclusivo riferimento alla vendita delle riviste di identica specializzazione.

2) Limite usufruibile del credito d'imposta

L'agevolazione, che spetta per un importo non superiore a 2.000 euro, è **limitata agli anni 2019 e 2020** ed è parametrata sugli importi pagati a titolo di **IMU, TASI, COSAP E TARI**, nonché su altre eventuali **spese di locazione** o ad altre spese individuate con successivo decreto.

Il credito sarà riconosciuto nel limite massimo di **13 milioni di euro per l'anno 2019** e di **17 milioni di euro per l'anno 2020**.

Se ne può fruire entro i limiti delle regole europee sugli aiuti *de minimis* e solo **mediante modulo F24 in compensazione**, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997 (comma 807).

Con un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dovranno essere determinate le modalità attuative (comma 808).

LINK:

[Per un approfondimento sui contenuti e per scaricare il testo della legge di bilancio 2019 clicca qui.](#)

11. SISTEMA NAZIONALE CICLOVIE TURISTICHE - Stanziati oltre 361 milioni

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 18 del 22 gennaio 2019, il **Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 29 novembre 2018**, recante "**Progettazione e realizzazione di un sistema nazionale di ciclovie turistiche**".

Il decreto, emanato di concerto con il Ministero dei beni e delle attività culturali, prevede lo stanziamento complessivo di **euro 361.780.679,60** destinati al finanziamento dei costi della progettazione e della realizzazione del **Sistema nazionale delle ciclovie turistiche**, nonché di **ciclostazioni** e di interventi concernenti la **sicurezza della circolazione ciclistica cittadina**.

Tali risorse sono articolate come segue:

a) **annualità 2016: euro 4.780.679,60;**

b) **annualità 2017: euro 50.000.000,00;**

c) **annualità 2018: euro 67.000.000,00;**

d) **annualità 2019: euro 40.000.000,00;**

e) **per ciascuna delle annualità' dal 2020 al 2024: euro 40.000.000,00** (art. 1).

Il decreto individua i criteri di ripartizione delle risorse stanziati nel 2015 e nel 2016, disciplinando la progettazione e realizzazione delle opere (artt. 3 - 7).

Prevista, inoltre, la costituzione un **tavolo permanente di monitoraggio** per la verifica del raggiungimento degli obiettivi (art. 8).

Alle Regioni il compito di redigere gli studi di fattibilità, finanziati con circa 5 milioni di euro nel maggio 2017, e di inviarli al competente Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

L'obiettivo è di offrire **10 ciclovie nazionali** sicure e di qualità, per un turismo sostenibile che valorizzi gli itinerari storici, culturali e ambientali lungo tutta la penisola.

Le ciclovie sono state individuate su proposte dei territori e delle associazioni del settore e raggiungeranno un'estensione di circa 6.000 chilometri, richiamandosi al progetto "EuroVelo", i 15 corridoi ciclistici che attraversano il continente europeo.

Si tratta di un importante investimento per il destino economico di tante aree del Paese: finalmente si punta su opere in perfetta simbiosi con il territorio circostante, sulla mobilità sostenibile e in particolare la ciclabilità e su una forma di fruizione turistica del territorio che porterà certamente posti di lavoro e opportunità economiche per i territori attraversati dalle ciclovie.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

LINK:

[Per saperne di più dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti clicca qui.](#)

12. IMPRESA DIGITALE - Dall'Europa in arrivo nuove norme per l'uso di strumenti e processi digitali nel diritto societario

Il Consiglio UE ha dato il via libera all'adozione di modifiche alla proposta di direttiva sull'Impresa digitale. Con la modernizzazione del diritto societario si gettano le basi di un **nuovo modello d'impresa**, più flessibile, adattabile e dinamico. Dall'iscrizione al registro delle società fino alla creazione di nuove società controllate: tutto potrà essere fatto online. Verrà, inoltre, facilitato l'uso di strumenti digitali nei rapporti tra le società e le autorità pubbliche.

Su 24 milioni di aziende in Europa, le più interessate dalle novità sono PMI e start up.

L'UE sta modernizzando le norme sul **diritto societario** per renderle adatte all'era digitale. A dicembre, gli ambasciatori degli Stati membri, riuniti in sede di Coreper, hanno concordato nuove norme che faciliteranno l'uso di **strumenti digitali** e **processi online** nei contatti che una società mantiene con le autorità pubbliche durante tutto il ciclo di vita.

Sono le basi d'una nuova forma o **modello d'impresa**, più **flessibile, adattabile, dinamica, veloce**, capace di dribblare la struttura amministrativa classica, tradizionale.

D'altra parte, è ormai incontestabile come **l'utilizzo di strumenti e processi digitali** per avviare un'attività economica con maggiore facilità, rapidità ed efficacia economica istituendo un'impresa o aprendo una succursale di tale società in un altro Stato membro rappresenti uno dei requisiti determinanti per l'efficace funzionamento di un **mercato unico competitivo** e per garantire la competitività delle imprese. In sostanza, il via libera del Consiglio è proprio a questa soluzione che guarda.

In sostanza, grazie alle nuove norme: le imprese potranno registrare società a responsabilità limitata, creare nuove succursali e **trasmettere documenti** per le imprese e le loro succursali al Registro delle imprese, il **tutto interamente online**:

- *i modelli nazionali e le informazioni sui requisiti nazionali saranno disponibili online e in una lingua ampiamente compresa dalla maggior parte degli utenti transfrontalieri;*
- *le norme relative agli oneri per le **formalità online** saranno **trasparenti** e applicate in modo non discriminatorio;*
- *gli oneri applicati per la registrazione online delle società non supereranno i costi complessivi sostenuti dallo Stato membro interessato;*
- *si applicherà il principio "**una tantum**", in virtù del quale le imprese dovranno fornire una sola volta le stesse informazioni alle autorità pubbliche;*
- *i **documenti forniti** dalle società saranno conservati e scambiati dai registri nazionali in un formato consultabile e leggibile da dispositivo automatico;*
- *maggiori **informazioni sulle imprese saranno disponibili gratuitamente** nei registri delle imprese a beneficio di tutte le parti interessate.*

Allo stesso tempo, la direttiva proposta fornisce tutte le **garanzie necessarie** per **contrastare le frodi** e gli **abusi** nelle procedure online, compresi il controllo obbligatorio dell'identità e della capacità giuridica delle persone che costituiscono una società e la possibilità di richiedere la presenza fisica dinanzi a un'autorità competente. Viene mantenuta la partecipazione di **notai** o **avvocati** nelle procedure di diritto societario, nella misura in cui tali procedure possano essere espletate interamente online. È inoltre previsto uno scambio di informazioni tra gli Stati membri sugli amministratori interdetti al fine di individuare le frodi.

LINK:

[Per scaricare il testo della Direttiva 2017/1132 clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo della proposta di modifica alla Direttiva 2017/1132 clicca qui.](#)

13. MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DEL TURISMO - Fusione bocciata dal Consiglio di Stato

Al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - istituito nel 1946, sottoposto più volte a riforme organizzative (da ultimo con il D.P.C.M. n. 143 del 17 luglio 2017, che ha modificato il D.P.C.M. n. 105 del 27 febbraio 2013) - con **D.L. n. 86 del 12 luglio 2018**, convertito in **L. n. 97 del 9 agosto 2018** (recante "*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle*

attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità”), sono state trasferite le funzioni esercitate dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo in materia di turismo.

La denominazione: "Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo" ha pertanto sostituito quella di "Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali" (art. 1, comma 3, lett. a)).

Come stabilito dal comma 9 dell'art. 1, con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi ai sensi dell'art. 4-bis, dovranno essere adeguate le dotazioni organiche e le strutture organizzative.

Il Dipartimento per gli Affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri con Nota del 12 dicembre 2018, Prot. n. 0011054, ha chiesto il **parere del Consiglio di Stato sullo Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri** recante "Regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo a norma degli artt. 1 e 4 bis del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86".

Tale parere è arrivato. Il Consiglio di Stato ha, infatti, risposto con un documento emesso nell' **Adunanza di Sezione del 20 dicembre 2018 (NUMERO AFFARE 02107/2018)**, fornendo un giudizio che "non può non essere perplesso", bocciando, di fatto, la decisione del governo di trasferire le deleghe in materia di turismo al Ministero dell'agricoltura.

Il provvedimento - scrivono i giudici - sembra «una mera sommatoria di competenze spostate tra direzioni generali quasi con la tecnica del "copia incolla", priva di una «visione strategica di insieme», e caratterizzato «da una funzione servente del turismo a favore dello sviluppo delle attività agricole, alimentari e forestali».

Dal Regolamento di riorganizzazione del ministero delle Politiche agricole emerge, infatti, secondo il Consiglio di Stato, «la commistione in un unico dipartimento di funzioni proprie della materia turismo e funzioni proprie di politica agricola, alimentare e forestale, sembra andare esattamente nella direzione opposta a quella indicata dalla giurisprudenza costituzionale, quasi vincolando il turismo all'offerta correlata alla sola attività agricola, alimentare e forestale».

I giudici sottolineano ancora che "il turismo non può essere riguardato come funzione ancillare di altre funzioni statali, siano esse quelle riguardanti i beni culturali siano quelle riguardanti l'agricoltura, l'alimentazione e le foreste, ma semmai come legante di un coordinamento complesso tra tutte le forme di presentazione e di produzione del territorio italiano nella loro potenzialità di fruizione turistica. La materia del turismo è quindi di speciale complessità, il che, se ha giustificato, sino a tempi recenti, il suo incardinamento nella Presidenza del Consiglio poi superato dal Legislatore, non cessa di costituire l'ago della bussola anche dopo il trasferimento nella competenza, amministrativa, di un singolo ministero".

Tuttavia, il Ministero interessato non ritiene che quella del Consiglio di Stato sia una bocciatura ma un invito ad una migliore esplicitazione della riorganizzazione del ministero stesso.

Benché il parere del Consiglio di Stato non sia vincolante – si legge nella nota ministeriale - il Ministero, in spirito di totale e leale collaborazione istituzionale, sta comunque rivedendo il testo alla luce delle osservazioni formulate nel parere, al fine di verificare come poterne tenere conto, nei limiti dei vincoli derivanti dall'indirizzo politico-normativo e di quelli finanziari",

LINK:

[Per scaricare il testo del parere del Consiglio di Stato n. 02107/2018 clicca qui.](#)

Altre notizie in breve

1) Con il **messaggio n. 133 dell'11 gennaio 2019**, l'INPS rende noto che è stata ultimata una nuova elaborazione dell'imposizione contributiva per tutti i soggetti iscritti alla Gestione **Artigiani e Commercianti** per l'anno 2018 e per eventuali periodi precedenti non già interessati da imposizione contributiva.

I relativi modelli F24 utili al versamento della contribuzione dovuta saranno disponibili, in versione precompilata, nel "Cassetto Previdenziale per Artigiani e Commercianti" alla sezione "Posizione assicurativa", "Dati del modello F24", insieme al prospetto di sintesi degli importi dovuti con le relative scadenze e causali di pagamento.

È previsto, inoltre, l'invio di e-mail di alert ai titolari di posizione assicurativa, ovvero ai loro intermediari delegati, per i quali l'Istituto è in possesso di recapito di posta elettronica.

LINK:

[Per scaricare il testo del messaggio INPS n. 133/2019 clicca qui.](#)

2) Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 295 del 20 dicembre 2018, è **in vigore dal 4 gennaio 2019** il “*Regolamento per l'esercizio della funzione consultiva svolta dall'Autorità nazionale anticorruzione ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190 e dei relativi decreti attuativi e ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, al di fuori dei casi di cui all'articolo 211 del decreto stesso*”, approvato dall'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) con **delibera n. 1102 del 21 novembre 2018**.

Il nuovo Regolamento sostituisce il precedente Regolamento del 20 luglio 2016 e disciplina le ipotesi e le modalità in cui può essere richiesto l'orientamento interpretativo, con riferimento a fattispecie concrete, nelle materie di competenza dell'A.NA.C., al di fuori dei casi di istanze di pareri precontenziosi sulle procedure per l'affidamento di contratti pubblici (oggetto di diversa e apposita disciplina procedurale).

Le principali novità del Regolamento in oggetto riguardano l'individuazione dell'ambito oggettivo delle predette consultazioni e l'elencazione dei soggetti che possono presentare le istanze di parere all'Autorità.

LINK:

[Per scaricare il testo del regolamento dalla Gazzetta Ufficiale clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo del regolamento, della relazione illustrativa e del modulo per la presentazione della richiesta dal sito dell'ANAC clicca qui.](#)

3) Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la **circolare n. 1 dell'11 gennaio 2019**, fornisce alcuni chiarimenti riguardo gli incentivi introdotti dalla **Legge di bilancio 2019** per la **stabilizzazione dei Lavoratori Socialmente Utili e di Pubblica Utilità**, con particolare riferimento alle Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sardegna.

Le indicazioni fornite riguardano l'ambito di applicazione dell'incentivo e le procedure di stabilizzazione.

LINK:

[Per scaricare il testo della circolare n. 1/2019 clicca qui.](#)

4) Con la **risoluzione n. 1 dell'11 gennaio 2019** l'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti circa il trattamento fiscale, ai fini delle **imposte di registro, ipotecaria e catastale, da applicare al conferimento e alla redistribuzione di aree in un consorzio di urbanizzazione.**

LINK:

[Per scaricare il testo della risoluzione n. 1/2019 clicca qui.](#)

5) Il Ministero del lavoro, con la **circolare n. 1 dell'11 gennaio 2019**, fornisce chiarimenti in merito all'**assunzione dei lavoratori socialmente utili (LSU) e di pubblica utilità (LPU)** e alle relative procedure di stabilizzazione previste dalla L. 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di bilancio 2019).

L'art. 1, comma 446, lett. h), L. n. 145/2018 prevede la **proroga fino al 31 ottobre 2019** delle convenzioni e degli eventuali **contratti a tempo determinato**, da parte di enti territoriali e degli enti pubblici interessati, di lavoratori socialmente utili.

La norma si applica esclusivamente a:

- **lavoratori socialmente utili** ex art. 2, comma 1, D.Lgs. n. 81/2000;
- **lavoratori di pubblica utilità** ex art. 3, comma 1, D.Lgs. n. 280/1997.

Per **Lavori Socialmente Utili** si intendono le attività che hanno per oggetto la realizzazione di opere e la fornitura di servizi svolti mediante l'utilizzo dei soggetti percettori di sostegni al reddito, quindi in stato di svantaggio nel mercato del lavoro (disoccupazione, mobilità, cassa integrazione guadagni straordinaria) che, in questo modo, sono impiegati a beneficio di tutta la collettività.

LINK:

[Per scaricare il testo della circolare n. 1/2019 clicca qui.](#)

6) A decorrere **dal 15 febbraio 2019** l'**indennità di trasferta dovuta all'ufficiale giudiziario** per il viaggio di andata e ritorno è stabilita nella seguente misura:

- a) *fino a 6 chilometri € 2,25;*
- b) *fino a 12 chilometri € 4,08;*
- c) *fino a 18 chilometri € 5,65;*
- d) *oltre i 18 chilometri, per ogni percorso di 6 chilometri o frazione superiore a 3 chilometri di percorso successivo, nella misura di cui alla lettera c), aumentata di € 1,19.*

L'indennità di trasferta dovuta all'ufficiale giudiziario, per il viaggio di andata e ritorno **per ogni atto in materia penale**, compresa la maggiorazione per l'urgenza è così corrisposta:

- a) *fino a 10 chilometri € 0,58;*
- b) *oltre i 10 chilometri fino a 20 chilometri € 1,50;*
- c) *oltre i 20 chilometri € 2,25.*

Lo ha stabilito il Ministero della giustizia con il **decreto 21 dicembre 2018**, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 11 del 14 gennaio 2019.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

7) A decorrere dal **1° gennaio 2019**, il tasso da applicare per le **operazioni di attualizzazione e rivalutazione** ai fini della concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle imprese è pari allo **0,84%**.

A stabilirlo il decreto 28 dicembre 2018 del Ministero dello Sviluppo Economico pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 12 del 15 gennaio 2019.

Considerato che il tasso base annuo è stato aggiornato dalla Commissione europea, con decorrenza **1° gennaio 2019**, nella misura pari a - 0,16%, dallo stesso periodo, il tasso da applicare per le operazioni di attualizzazione e rivalutazione ai fini della concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle imprese, è **pari allo 0,84%**.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

8) Il Ministero dello Sviluppo Economico, con un comunicato stampa del 15 gennaio 2019, informa che, l'accordo di programma, definito con la **Regione Marche** e **INVITALIA** del marzo 2018, mira a rilanciare le attività imprenditoriali, salvaguardare i livelli occupazionali e a sostenere programmi di investimento nel territorio dei Comuni riconosciuti quali aree di crisi industriale non complessa della **Regione Marche**.

La misura definita ai sensi del **decreto direttoriale del 19 dicembre 2016** promuove la realizzazione di una o più iniziative imprenditoriali nel territorio individuato e finalizzate al rafforzamento del tessuto produttivo locale e all'attrazione di nuovi investimenti.

Le **domande di accesso** alle agevolazioni potranno essere presentate ad INVITALI a partire **dalle ore 12.00 del 31 gennaio 2019**.

LINK:

[Per saperne di più clicca qui.](#)

9) L'**Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL)**, con la **circolare n. 2 del 14 gennaio 2019**, ha disposto le **maggiorazioni delle sanzioni** delle violazioni in materia di lavoro, previste dall'art. 1, comma 445, lett. d) e f), L. n. 145/2018. In particolare, viene stabilito:

- l'aumento del 20% dell'importo della **maxisanzione per lavoro nero** (art. 3, D.L. n. 12/2002);

- l'aumento del 20% delle sanzioni per le **condotte interpositive** (art. 18, D.Lgs. n. 276/2003);

- l'aumento del 20% delle sanzioni per violazioni degli **obblighi amministrativi** per le procedure di **distacco transnazionale** (art. 12, D.Lgs. n. 136/2016);

- l'aumento del 20% delle sanzioni per violazioni degli obblighi in materia di **orario di lavoro, riposo settimanale e giornaliero e ferie** (art. 18 bis, commi 3 e 4, D.Lgs. n. 66/2003);

- l'aumento del 10% degli importi dovuti per la violazione delle disposizioni in materia di **infortuni e sicurezza sul lavoro** (D.Lgs. n. 81/2008).

Le maggiorazioni saranno destinate, nel limite di 15 milioni di euro annui, al finanziamento del **Fondo risorse decentrate Inl**.

LINK:

[Per scaricare il testo della circolare n. 2/2019 clicca qui.](#)

10) E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 13 del 16 gennaio 2019, la **Legge 9 gennaio 2019, n. 3** recante "*Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici*".

Il provvedimento (meglio noto come "*Legge anticorruzione*" o "*Legge Spazzacorrotti*"), consta di un solo articolo e di 30 commi ed entrerà in vigore il prossimo 31 gennaio.

Tre sono i temi interessati dalla riforma: la **lotta alla corruzione della Pubblica Amministrazione**, la **riforma della prescrizione** (la cui entrata in vigore è però posticipata al 1° gennaio 2020), la **trasparenza di partiti e movimenti politici e relativi finanziamenti**.

LINK:

[Per scaricare il testo della legge clicca qui.](#)

11) Le imprese, i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali, che dal 22 settembre al 22 ottobre 2018, hanno presentato la comunicazione per l'accesso al **bonus pubblicità** per l'anno 2018 ed intendono confermare il beneficio prenotato - **entro il 31 gennaio 2019** - devono presentare la **dichiarazione sostitutiva** relativa agli **investimenti effettuati**.

La comunicazione deve essere trasmessa tramite l'apposita piattaforma disponibile nell'area autenticata del sito internet dell'Agenzia delle Entrate, a cui si può accedere mediante l'identità SPID oppure mediante le credenziali Entratel o Fisconline oppure mediante la Carta Nazionale dei Servizi.

Si ricorda che il 21 novembre 2018, con un comunicato stampa, il Dipartimento per l'Informazione e l'editoria aveva pubblicato **l'elenco dei beneficiari del bonus pubblicità**. Infatti, chiuso il termine per la presentazione delle domande di fruizione del "bonus" fiscale sugli investimenti pubblicitari incrementali sulla stampa e sulle emittenti radiofoniche e televisive locali, l'Agenzia delle entrate aveva elaborato e trasmesso al Dipartimento i dati relativi alle domande di "prenotazione" del beneficio pervenute dagli operatori economici interessati, che sono stati poi pubblicati.

LINK:

[Per accedere al servizio dal sito dell'Agenzia delle entrate clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo dell'Elenco dei beneficiari clicca qui.](#)

12) Il 31 gennaio 2019 scade il termine per la presentazione della **domanda di ammissione ai contributi per l'anno 2018 in favore delle imprese editrici di quotidiani** (anche diffusi all'estero) e **periodici**.

Esclusivamente per tali soggetti, a decorrere dal 2019, la presentazione della domanda e la trasmissione dei dati istruttori e della documentazione necessari all'accertamento dei requisiti e al calcolo del contributo, dovrà avvenire mediante la piattaforma informatica implementata dal Dipartimento.

A tal fine, tutte le imprese che intendono presentare domanda di contributo sono tenute a richiedere le credenziali per l'accesso alla piattaforma, inviando il modulo di richiesta delle credenziali di accesso, debitamente compilato, alla seguente PEC: die.contributidiretti@pec.governo.it.

LINK:

[Per saperne di più e visitare il sito del Dipartimento per l'informazione e l'editoria clicca qui.](#)

13) Ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo n. 231/2002, come modificato dalla lett. e) del comma 1 dell'art. 1 del decreto legislativo n. 192/2012, si comunica che il **periodo 1° gennaio - 30 giugno 2019 il tasso di riferimento è pari allo 0 per cento**.

Lo ha reso noto il Ministero dell'economia e delle finanze con un comunicato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 18 del 22 gennaio 2019.

LINK:

[Per scaricare il testo del comunicato clicca qui.](#)

14) La Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro, con la **circolare n. 2 del 22 gennaio 2019**, propone una **sintesi ragionata ed integrata delle misure introdotte dal legislatore con la Manovra 2019**, che trovano piena operatività a partire da quest'anno.

Si tratta di novità, sia in materia fiscale sia in materia di lavoro, che vanno interpretate anche in maniera combinata e cumulata.

Il documento si divide in due parti. Nella prima parte ci si sofferma su tutti gli Istituti novellati dalla Finanziaria **in materia di lavoro**, compresi gli incentivi all'occupazione, anche considerando la necessità di decreti attuativi e/o circolari esplicative, nonché di ammortizzatori sociali, su tariffe INAIL, lavoro nero, disabili e lavoro agile. Nella seconda parte, invece, si analizzano alcune delle nuove **disposizioni in materia fiscale** e, più in particolare, quelle contenute nella Legge Finanziaria come ad esempio la *flat tax*, il nuovo regime per i contribuenti forfetari, il saldo e stralcio, le modifiche all'Irap e alla detassazione degli utili reinvestiti.

LINK:

[Per scaricare il testo della circolare clicca qui.](#)

15) L'INPS, con il **messaggio n. 278 del 22 gennaio 2019**, comunica che, per effetto della modifica introdotta dall'articolo 1, comma 1136, lett. b), della legge n. 145/2018 (legge di bilancio 2019), è stato **prorogato al 1° gennaio 2020** l'entrata in vigore dell'obbligo, per i datori di lavoro agricoli che occupano operai, di trasmettere le denunce all'INPS, mensilmente, attraverso il sistema Uniemens.

Per effetto di tale modifica, il termine previsto per il passaggio dal sistema di invio trimestrale dei dati retributivi e contributivi degli operai agricoli, mediante DMAG, al sistema di invio mensile dei dati medesimi tramite flusso Uniemens è prorogato al 1° gennaio 2020.

LINK:

[Per scaricare il testo del messaggio clicca qui.](#)

Lo sapevi che ...

.... LA LEGGE DI BILANCIO 2019 PREVEDE UN FONDO PER LE AUTOSTRADE CICLABILI E MISURE PER LA DIFFUSIONE DELLA MICROMOBILITA' ELETTRICA?

Nel 2019 la **mobilità sostenibile** passerà attraverso la progettazione di **"autostrade ciclabili"** e la sperimentazione di **mezzi di trasporto innovativi e sostenibili a propulsione prevalentemente elettrica**.

"Al fine di sostenere la diffusione della micromobilità elettrica e promuovere l'utilizzo di mezzi di trasporto innovativi e sostenibili, nelle città è autorizzata la sperimentazione della circolazione su strada di veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica, quali segway, hoverboard e monopattini".

Lo dispone il **comma 102 dell'articolo 1 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145** (Legge di bilancio 2019), entrata in vigore il 1° gennaio 2019.

Dunque, per sostenere la **diffusione della micromobilità elettrica** e promuovere l'utilizzo di mezzi di trasporto innovativi e sostenibili, si autorizza la sperimentazione nelle città della circolazione su strada di veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica.

Tra questi nuovi veicoli ci sono: **segway** (veicolo personale motorizzato a due ruote costituito da una piattaforma per i piedi montati sopra un asse e un sostegno verticale sormontato da maniglie), **hoverboard** (tavola bicicla autobilanciata) e **monopattini**.

A tale fine, entro il 31 gennaio 2019, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dovrà definire, con un apposito decreto, le **modalità di attuazione e gli strumenti operativi della sperimentazione**.

Allo scopo di finanziare la progettazione di autostrade ciclabili, la norma prevede inoltre la istituzione di un **'Fondo per le autostrade ciclabili'** con uno stanziamento di **2 milioni di euro per l'anno 2019**.

Un apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti dovrà definire le **modalità di erogazione delle risorse del predetto Fondo**, nonché le modalità di verifica e controllo dell'effettivo utilizzo da parte degli enti territoriali delle risorse erogate per le finalità di cui sopra

Infine, il provvedimento, al comma 103, con una modifica all'art. 7 del Codice della strada, prevede che le **auto elettriche ed ibride** possano circolare in **aree pedonali e a traffico limitato**.

Poiché **l'accesso a queste zone è consentito "in ogni caso"**, le amministrazioni locali non potrebbero limitarne l'ingresso neanche con una delibera comunale ad hoc.

Teniamo presente che la **Norvegia**, per creare un sistema viario ciclabile intorno alle 9 città principali e avere, alla conclusione dei lavori, una rete di **10 autostrade ciclabili**, ha investito la bellezza di **850 milioni di euro**.

Il paese più avanti della costruzione di autostrade per bici è la **Danimarca**, dove una *Cycle Super Highway* già collega Copenaghen con il sobborgo di Albertslund, a 22 km di distanza.

E' solo il primo troncone di un progetto che prevede la costruzione di **26 superstrade ciclabili per una copertura totale di oltre 300 chilometri**.

In **Danimarca** il problema del traffico è **"su due ruote"**. Le piste ciclabili di Copenaghen sono infatti talmente intasate che ora è scesa in campo l'Unione Europea per prendere provvedimenti.

Tutti i danesi prendono la bici e si calcola che ogni giorno siano almeno 270mila le biciclette che percorrono le strade della capitale, superando di 10mila unità il numero delle automobili.

Copenaghen è stata la prima città al mondo a dotarsi di un sistema informativo che indica ai ciclisti percorsi alternativi segnalando gli ingorghi, con l'ausilio di enormi **schermi** collocati sulle piste più trafficate, che arrivano ad avere addirittura quattro corsie.

L'iniziativa è stata finanziata dall'**Unione Europea** e promossa dall'assessore per la tecnologia e l'ambiente **Morten Kabell**, spinto dalla necessità di risolvere il problema della congestione del traffico nelle ore di punta.

Ma non è tutto. Per migliorare la **qualità dell'aria** e promuovere l'economia, il Comune di Copenaghen prevede che entro il 2025 il 75% degli spostamenti nella capitale avverrà **in bicicletta**, a piedi oppure con i mezzi pubblici.

Per permettere uno sviluppo sostenibile in tal senso, i cittadini e i pendolari saranno agevolati dall'ampliamento del *Supercykelstier*, uno snodo di **autostrade ciclabili** che mettono in comunicazione il centro città con 23 comuni limitrofi.

Un investimento costato in totale **120 milioni di euro** che riflette la strategia alla base del progetto: la creazione di una **piattaforma** in grado di fornire informazioni su tutti i mezzi di trasporto per la gestione coordinata del traffico, dei parcheggi e dell'inquinamento.

RASSEGNA GAZZETTA UFFICIALE REPUBBLICA ITALIANA

I provvedimenti scelti per voi
(DAL 14 AL 23 GENNAIO 2019)

1) Ministero della Giustizia - Decreto 21 dicembre 2018: Variazione della misura dell'indennità di trasferta spettante agli ufficiali giudiziari. (Gazzetta Ufficiale n. 11 del 14 gennaio 2019).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

2) Garante per la protezione dei dati personali - Delibera 19 dicembre 2018: Regole deontologiche per trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistema statistico nazionale. (Delibera n. 514/2018). (Gazzetta Ufficiale n. 11 del 14 gennaio 2019).

LINK:

[Per scaricare il testo della delibera clicca qui.](#)

3) Garante per la protezione dei dati personali - Delibera 19 dicembre 2018: Regole deontologiche per trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica. (Delibera n. 515/2018). (Delibera n. 514/2018). (Gazzetta Ufficiale n. 11 del 14 gennaio 2019).

LINK:

[Per scaricare il testo della delibera clicca qui.](#)

4) Legge 9 gennaio 2019, n. 3: Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici. (Gazzetta Ufficiale n. 11 del 14 gennaio 2019).

LINK:

[Per scaricare il testo della legge clicca qui.](#)

5) Decreto legislativo 27 dicembre 2018, n. 148: Attuazione della direttiva (UE) 2014/55 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014, relativa alla fatturazione elettronica negli appalti pubblici. (Gazzetta Ufficiale n. 14 del 17 gennaio 2019).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

6) Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Decreto 28 dicembre 2018: Attuazione della direttiva 2017/2096/UE della Commissione del 15 novembre 2017, recante modifica dell'allegato II della direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai veicoli fuori uso. (Gazzetta Ufficiale n. 15 del 18 gennaio 2019).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

7) Decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 2018, n. 149: Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178, in materia di registro pubblico delle opposizioni, con riguardo all'impiego della posta cartacea. (Gazzetta Ufficiale n. 16 del 19 gennaio 2019).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

8) Ministero dello sviluppo economico - Decreto 21 dicembre 2018: Ulteriori modifiche al decreto 6 marzo 2013 in materia di iscrizione delle società di mutuo soccorso nella sezione del registro delle imprese relativa alle imprese sociali e nella apposita sezione dell'albo delle società cooperative. (Gazzetta Ufficiale n. 16 del 19 gennaio 2019).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

9) Corte dei Conti - Decreto 13 dicembre 2018: Istituzione del logo ufficiale della Corte dei conti. (Gazzetta Ufficiale n. 16 del 19 gennaio 2019).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

10) Ministero dello sviluppo economico - Decreto 12 dicembre 2018: Misure di sicurezza ed integrità delle reti di comunicazione elettronica e notifica degli incidenti significativi. (Gazzetta Ufficiale n. 17 del 21 gennaio 2019).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

11) Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Decreto 29 novembre 2018: Progettazione e realizzazione di un sistema nazionale di ciclovie turistiche. (Gazzetta Ufficiale n. 18 del 22 gennaio 2019).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

Ricordati sempre una cosa:

**La vita ti dà le persone che meriti.
A volte ti dà anche
quelle che non meriti,
ma solo per farti capire
quale sia la differenza.**